



Titolo

Processo sportivo in genere – provvedimento plurimotivato – legittimità di parte dei motivi - sufficienza

Descrizione

In presenza di provvedimenti con motivazione plurima, solo l'accertata erroneità di tutti i singoli profili su cui essi risultano incentrati può comportare l'illegittimità e il conseguente effetto annullatorio dei medesimi. In sostanza, in caso di decisione fondata su una pluralità di ragioni tra loro indipendenti ed autonome, la fondatezza e legittimità anche di una sola di tali ragioni rendono superfluo l'esame dei motivi relativi alle altre parti del provvedimento dovendo, in tal caso, acclararsi la correttezza della decisione.

Stagione Sportiva

2024-2025

Numero

n. 115/CFA/2024-2025/E

Presidente

Torsello

Relatore

Giordano

Riferimenti normativi

art. 44 CGS;

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0115 CFA del 17 giugno 2025 (Presidente federale/Sig. Damiano Cerrone)